



Area Diritto d'Impresa e Finanza

Roma, 30 settembre 2009

Prot. n. 14594 /PS/dif

Alle Camere di commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura

LORO SEDI

A InfoCamere s.c.p.a.

ROMA

e, p.c.: Al Ministero dello Sviluppo Economico

Al Ministero del Lavoro, della salute e
delle politiche sociali

ROMA

Oggetto: Avvio fase di sperimentazione della “comunicazione unica per la nascita dell’impresa”

Dal 1° ottobre 2009 parte la fase di sperimentazione della “comunicazione unica per la nascita dell’impresa”, disciplinata dall’articolo 9 del decreto legge 31 gennaio 2007 n.7, convertito con modificazioni nella legge 2 aprile 2007 n.40.

Il termine è stato fissato dal comma 13 dell’articolo 23 del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009 n. 102.

A seguito di quanto disposto dalla norma sopra richiamata, trascorsi sei mesi dall’avvio della sperimentazione e cioè dal **1° aprile 2010** le comunicazioni di avvio dell’impresa dovranno essere presentate unicamente per via telematica o su supporto informatico all’ufficio del registro delle imprese.

La “comunicazione unica”, come chiarito dalla legge istitutiva, ha valore quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto anche ai fini previdenziali, assistenziali e fiscali nonché per l’ottenimento del codice fiscale e della partita IVA.

Diviene così possibile eseguire in modo semplice ed economico tutti gli adempimenti per aprire un’impresa con una singola comunicazione al registro delle imprese.

1) Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

L’articolo 4 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 elenca le amministrazioni che sono destinatarie della “comunicazione unica” e cioè gli uffici del registro delle imprese, l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, l’INAIL, le commissioni provinciali per l’artigianato ovvero gli uffici preposti alla tenuta dell’Albo delle imprese artigiane e il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali.

./..

Fino ad oggi sono stati presi accordi per la definizione del contenuto dei dati oggetto della “comunicazione unica” e delle modalità per l'immediato trasferimento delle informazioni alle amministrazioni interessate solo con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS e l'INAIL.

Per il coinvolgimento delle commissioni provinciali dell'artigianato si rammenta che l'articolo 1, comma 2 del citato regolamento contenente le regole tecniche, dispone che per garantire il necessario coordinamento con la disciplina regionale in materia, è necessario che l'applicazione della “comunicazione unica” alle imprese artigiane sia definito di intesa con le singole regioni, in modo che siano in ogni caso utilizzate le procedure informatiche adottate per la “comunicazione unica”.

Il Ministero del Lavoro che, pure, rientra tra le amministrazioni alle quali occorre inviare le informazioni contenute nella “comunicazione unica”, non ha finora fatto conoscere i dati che ad esso devono essere trasmessi e le modalità attraverso le quali devono essere comunicati.

2) Adempimenti possibili durante la fase di sperimentazione.

Unioncamere, Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL hanno convenuto che durante il periodo iniziale, a partire del 1° ottobre 2009, la nuova procedura potrà essere utilizzata su tutto il territorio nazionale per effettuare i seguenti adempimenti:

- a) dichiarazione di inizio attività, variazioni dati e cessazioni dell'attività ai fini IVA;
- b) domanda di iscrizione di nuove imprese, modifica e cessazione nel registro delle imprese e nel R.E.A. (escluso il deposito di bilancio);
- c) domanda di iscrizione ai fini INAIL (le variazioni e le cessazioni saranno rese disponibili nei primi giorni del 2010);
- d) domanda di iscrizione, variazione e cessazione al registro delle imprese con effetto per l'INPS relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali;
- e) domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini INPS;
- f) variazione dei dati d'impresa con dipendenti sempre ai fini INPS;
- g) domanda di iscrizione di impresa agricola ai fini INPS (le variazioni e le cessazioni saranno rese disponibili, invece, nei mesi di febbraio 2010).

Per quanto riguarda le domande di iscrizione, di variazione e di cessazione delle imprese artigiane nell'albo delle imprese artigiane, occorre fare riferimento alle leggi regionali in materia, alcune delle quali sono state di recente modificate al fine di adeguarne il contenuto all'articolo 9 della legge 2 aprile 2007 n. 40.

3) Modalità di presentazione.

Una delle novità più rilevanti introdotte dalla “comunicazione unica” è rappresentata dall'obbligo esteso a tutte le imprese, e quindi **anche a quelle individuali**, di trasmettere le dichiarazioni agli uffici del Registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

La presentazione della “comunicazione unica” richiede il possesso della firma digitale da parte degli interessati che devono sottoscrivere digitalmente il modello.

./.

Ai fini della trasmissione della pratica di “comunicazione unica” si rammenta che può essere utilizzato il modello di “procura”, allegato alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 febbraio 2008 n. 3616/C, con il quale l'imprenditore conferisce a professionisti o ad altri intermediari l'incarico di sottoscrivere digitalmente e presentare per via telematica la “comunicazione unica per la nascita dell'impresa”.

Nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 6 del D.P.C.M. 6 maggio 2009 le Camere di commercio hanno reso gratuito l'utilizzo del software “ComUnica”, che guida l'utente nella compilazione del modello e hanno pubblicato sul sito internet www.registroimprese.it la “Guida alla compilazione della comunicazione unica d'impresa”.

Il modello di “comunicazione unica” prevede poi che l'utente indichi l'indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)** al quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni relative al procedimento.

Qualora si tratti di impresa individuale, sprovvista di casella di posta elettronica certificata, la richiesta può essere fatta tramite l'applicativo di “ComUnica” e la Camera di commercio destinataria della domanda provvederà all'immediata assegnazione di una casella PEC transitoria, senza costi per l'impresa, così come disposto dal DPCM 6 maggio 2009.

Per le società, invece, si rammenta che l'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009 n. 2, stabilisce che esse debbano iscrivere nel Registro delle imprese il proprio indirizzo di posta elettronica certificata in sede di presentazione della domanda di iscrizione all'ufficio del Registro delle imprese.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha già avviato l'iter per un nuovo decreto di approvazione del modello di “comunicazione unica”, in sostituzione di quello approvato con il D.M. 2 novembre 2007 e che recepirà le novità sopra illustrate.

4) Ricevuta.

La “comunicazione unica”, una volta inviata dall'interessato all'ufficio del Registro delle imprese, viene sottoposta dal sistema informatico del Registro delle imprese ad una serie di verifiche, che sono elencate dall'articolo 10 del D.P.C.M. 6 maggio 2009, le quali dovranno avere tutte esito positivo, altrimenti la “comunicazione unica” è considerata irricevibile ed il sistema notifica immediatamente l'informazione alla casella PEC dell'utente ed in opportuna area riservata all'utente nel sito www.registroimprese.it.

Qualora le verifiche abbiano, invece, tutte esito positivo la “comunicazione unica” viene protocollata immediatamente nel sistema del Registro delle imprese e, se presentata telematicamente, la protocollazione avviene automaticamente.

Il sistema, dopo avere protocollato la domanda, rilascia la ricevuta la quale, ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge n. 40 del 2007, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale.

./..

La ricevuta è essa stessa un documento informatico che viene firmato digitalmente dal conservatore del registro delle imprese o da un suo delegato, con marcatura temporale del momento della firma e deve contenere i dati elencati al comma 1 dell'articolo 13 del D.P.C.M. 6 maggio 2009.

La ricevuta viene inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'impresa e, nel caso che il richiedente sia persona delegata, all'indirizzo di posta elettronica certificata di colui che ha trasmesso la "comunicazione unica".

5) Piano di formazione e di informazione.

Il sistema delle Camere di commercio ha deciso di promuovere un piano di formazione e di informazione relativo al nuovo procedimento, che intende coinvolgere tutti i protagonisti della "comunicazione unica" e cioè le Camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali, gli ordini professionali e le imprese medesime.

A tale riguardo stanno per essere avviate una serie di iniziative, le più importanti delle quali sono:

- a) la revisione del sito www.registroimprese.it per rendere più visibile l'avvio della "comunicazione unica";
- b) l'aggiornamento della "Guida operativa ComUnica" per renderla più aggiornata alle novità tecniche disponibili e con quanto previsto da ciascuna Amministrazione interessata al procedimento;
- c) la realizzazione di una serie di strumenti informativi che consentano agli utenti di essere informati sulla novità e su dove trovare il materiale necessario.

L'Unioncamere ha incontrato anche di recente i rappresentanti delle Amministrazioni interessate alla nuova procedura ed i rappresentanti delle Organizzazioni imprenditoriali e fornirà alle Camere di commercio una costante informazione su quanto con esse concordato.

Si ringrazia per l'attenzione e si porgono cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Marco Conte

